ISTITUTO COMPRENSIVO " TERESA MATTEI "
Via del Pratello 15 - 50012 BAGNO A RIPOLI (FI) - tel. 055-630084 - fax 055-632218
Cod. Fisc. 94173870489 – Cod. Mecc. FIIC84500A
e-mail: FIIC84500A@istruzione.it - FIIC84500A@pec.istruzione.it

Bagno a Ripoli,03/06/2010
Circ. n. 272
Prot.n. 2196/C7

Ai Sigg. Docenti
Agli alunni
Alle famiglie
Al DSGA
Al Sito istituzionale

Oggetto: Valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020, esami di Stato conclusivi I ciclo e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti

Facendo seguito all'ordinanza MI n. 11 del 16 .05.2020 si comunica che l'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della suddetta Ordinanza, trova il suo fondamento nei princìpi previsti dall'articolo 1 del D. Lgs n.62/2017: "*la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze*".

1) Valutazione finale per le classi intermedie

La valutazione, coerente con l'offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per la Scuola dell'Infanzia e per il Primo Ciclo di Istruzione D.M. 254/2012 è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità ai criteri e alle modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

a) I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal Collegio dei docenti.
b) Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
c) Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) di cui copia sarà consegnato alla famiglia insieme al documento di valutazione.
   Nel PAI saranno indicati, per ciascuna disciplina:
   - Gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare;
   - Le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento;
   - I nuclei fondanti degli interventi di recupero e/o di consolidamento.
d) Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.
e) La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e in questo contesto il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti interni ne costituiscono i

riferimenti essenziali.

e) Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze nelle classi V della Scuola Primaria e nelle III classi della Scuola Sec. di I grado.

f) Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui alla lettera C, ove necessario, integra il P.E.I.

g) Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

h) Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto sopra.

2) <u>Esami di stato conclusivi I ciclo</u>

L'ordinanza MI n.9 del 16/05/2020 definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020, coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
La mancata ripresa delle attività in presenza rende necessaria la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto, oltre che del percorso triennale, della valutazione periodica di cui parte in presenza e parte a distanza, anche di un elaborato del candidato, redatto secondo le indicazioni che i consigli di classe hanno già condiviso nelle bacheche delle rispettive classi virtuali. Gli indicatori e i criteri di valutazione sono stati elaborati e inseriti nel documento sulla valutazione in un'ottica di trasparenza e parità di trattamento. **(*Vedi All. A)***

<u>Indicazioni operative per la presentazione dell'elaborato</u>

a) L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.
b) Entro lunedì 8 giugno 2020 ciascun alunno trasmette al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata con i docenti il proprio elaborato.
c) Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (con certificazione o senza) l'assegnazione dell'elaborato e la valutazione finale sono effettuate sulla base, rispettivamente, del Piano Educativo Individuale e del Piano Didattico Personalizzato.
d) Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati il consiglio di classe a partire dal 10 giugno 2020 disporrà un calendario giornaliero di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica utilizzando la stessa piattaforma della classe virtuale.
e) Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevederà ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la fine delle operazioni di valutazione.
f) In caso di impossibilità assoluta a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procederà comunque alla valutazione dell'elaborato inviato dall'alunno secondo la griglia di valutazione di cui all'allegato A.

3)<u>Piano di integrazione degli apprendimenti-</u>

a) L'articolo 6 dell'Ordinanza MI n. 11 del 16/05/2020 nel disciplinare il dettato dell'Art. 1 c.2 del D.L. 22/2020 riconosce che la DAD, per quanto abbia rappresentato lo strumento per ovviare all'impossibilità di frequentare la scuola in presenza a causa dell'emergenza pandemica del COVID-19, ne riconosce implicitamente limiti e vincoli. Tra i limiti sicuramente quello dello svolgimento di una progettazione solo parziale rispetto a quella presupposta ad inizio anno

scolastico. Per quanto il nostro istituto abbia immediatamente attivato la DAD, disciplinandone forme, contenuti e tempi nonché individuando modalità di verifica e criteri di valutazione ad hoc e che costituiscono parte integrante del PTOF, va da sé che ostacoli oggettivi non hanno consentito il raggiungimento di tutti gli obiettivi preventivati. Pertanto i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe in sede di scrutinio, per sanare le criticità accorse nel seguente anno scolastico a causa dell'emergenza epidemiologica che ha condizionato il regolare svolgimento delle attività didattiche, predispongono una nuova progettazione che andrà ad integrare quella di inizio anno. Nel PAI andranno specificati:

- Le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento.

Le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento necessari per un proficuo proseguimento delle attività didattiche,organizzazione e tempi delle attività e le modalità di verifica saranno individuate ad inizio anno scolastico.

-

b) Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge 22/2020, le attività relative al Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA), nonché al piano di apprendimento individualizzato (PAI), costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Le attività De quo integrano il primo periodo didattico e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

c) Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, le attività didattiche connesse al PIA e al PAI sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa.

d) Il documento sulla valutazione è stato approvato in sede di Collegio dei Docenti il 22/05/2020 e nel Consiglio d'Istituto del 27/05/2020 e costituirà parte integrante del PTOF 2019/22. Esso verrà reso subito disponibile alle famiglie tramite la pubblicazione sul Sito istituzionale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Amalia Bergamasco

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993